

QUESTIONI CONTEMPORANEE

Nuova serie big

48

Il corpo costituisce da sempre un tema della riflessione umana e nella modernità diviene specificamente oggetto della scienza che cerca una definizione della sua natura, del suo ruolo nella vita e nel suo legame con la dimensione del pensiero. Negli ultimi anni come costrutto sociale, come progetto individuale e come risorsa relazionale, il corpo umano è stato al centro di un processo di trasformazione in molteplici sensi. Il corpo, da mero supporto della mente, è diventato strumento privilegiato dell'esperienza umana, centro complesso di progetti di vita, oggetto di rappresentazioni sociali e individuali, ma anche elemento che sostanzia la percezione di sé e del proprio ruolo tanto nel mondo sensoriale quanto in quello immaginato.

Il gruppo di ricerca "*Trasformazioni delle relazioni umane, sociali e tecnologiche*" dell'Università degli Studi della Tuscia ha avviato una serie di iniziative che hanno riguardato proprio i mutamenti in atto nel rapporto tra gli individui a prescindere dai contenitori formali istituzionali. Tornando a riflettere sull'individuo ci è sembrato naturale guardare proprio ai suoi elementi costitutivi. Ecco dunque il perché di un libro sul corpo che ne è un omaggio laico guardando alla fine di ogni distanziamento dei corpi e al ritorno al contatto fisico.

Chiara Moroni Alessandro Sterpa

CORPO E SOCIETÀ
TRASFORMAZIONI DEL CONVIVERE

Editoriale Scientifica
NAPOLI

“Stampato con il contributo dell’Università degli Studi della Tuscia – Dipartimento DISUCOM e Dipartimento DEIM”

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

Copyright © 2021 Editoriale Scientifica s.r.l.
Via San Biagio dei Librai, 39 – 80138 Napoli

ISBN 979-12-5976-083-8

INDICE

<i>Introduzione</i>	7
ALESSANDRO STERPA Corpo e diritto. La corporalità del “diritto degli umani”	13
NICOLA VICECONTE Corpo e Salute. Il diritto alla salute tra autodeterminazione individuale e interesse della collettività	27
BENEDETTA AGOSTINELLI Corpo e autonomia privata. La questione del consenso nella donazione di sangue e di organi	39
FABIO PACINI Corpo e Internet. Per un approccio “multistrato” al cyberspazio	49
FRANCESCO CIRILLO Corpo e riservatezza <i>Privacy</i> e protezione dei dati del corpo	61
ANGELO SCHILLACI Corpo e libertà. Corpi, libertà, dinamiche del riconoscimento	71
CHIARA MORONI Corpo e politica. Il capitale corporeo dei leader nella ricerca del consenso politico	83
ALESSANDRO CAMPI Corpo e iconografia. Il Segretario del diavolo. Machiavelli e il volto demoniaco del potere	93
LUIGI DI GREGORIO Corpo e democrazia. Il Corpo del demos. Dal self made man al self(ie) made man	111

ELISA SPINELLI	
Corpo e terrorismo.	
Il corpo della vittima nella rappresentazione del terrorismo del XXI secolo	123
PASQUALE LILLO	
Corpo e religione.	
Rilevanza giuridica del corpo nella dimensione religiosa	133
GIORGIA NOTO	
Corpo e arte contemporanea.	
<i>Post a post and let the body be art.</i> L'esperienza da remoto dell'arte attraverso il corpo degli artisti	151
GIACOMO NENCIONI	
Corpo e cinema.	
Il sogno transumanista della sconfitta della morte nell'immaginario contemporaneo	159
BIANCA TERRACCIANO	
Corpo e moda.	
Quale corpo la Moda deve significare?	167
LUCA BOTTINI	
Corpo e spazio urbano.	
Pratiche e cognizioni spaziali nella città contemporanea	179
MASSIMILIANO PANARARI	
Corpo e consumi.	
Consumismo corporale, edonismo e metamorfosi sociali	187
SONIA MARIA MELCHIORRE	
Corpo e speech.	
Gli Stati Uniti d'America come un corpo malato da curare e gua- rire. Analisi critica multimodale del discorso di Kamala Harris	195
FEDERICO GIRELLI	
Corpo e disabilità.	
Il programma costituzionale di autentica inclusione sociale	203

Corpo e religione

Rilevanza giuridica del corpo nella dimensione religiosa

di Pasquale Lillo

Manifestazioni spirituali del corpo umano

Buona parte delle grandi religioni mondiali riconosce al corpo umano particolare rilevanza tanto sul piano religioso e dogmatico, quanto sul piano antropologico, individuale e sociale.

In questa direzione, ad esempio, nell'ambito di alcune religioni dell'Estremo Oriente, il corpo dell'uomo è considerato specifico elemento di collegamento fra la dimensione temporale e la sfera spirituale, fra la *Terra* e il *Cielo*¹. Nel senso che, grazie alla realtà corporale umana, verrebbe a crearsi una particolare *connessione cosmica*, considerata come di essenza *energetica* e *vibrazionale*, fra la dimensione *divina* e quella *terrena*, frutto di un primordiale e stretto contatto esistente, sin dalle origini, fra il *mondo celeste* e ogni essere umano.

Inoltre, in talune regioni africane, sono riscontrabili antichi rituali di ascendenza tribale o religiosa, molte volte legati a radici spirituali di tipo *animistico*, che possono finanche implicare riti e forme cultuali di carattere *sciamanico*, attraverso cui si tende a ricondurre il corpo umano in armonia con la *Natura* e con tutte le "forze" che la dominano².

In queste e in similari culture, la somministrazione di filtri, di preparati o di pozioni "medicamentose" prodotte con sostanze estratte da componenti di origine animale, vegetale o minerale – ovvero, ancora, di provenienza materiale meteoritica e quindi di origine "extra-terrestre" – si accompagna all'esecuzione di danze o di altre pra-

¹ Cfr. T. CLIFFORD, *Medicina tibetana del corpo e della mente*, Roma, 1991; A. DAVID NEEL, *Le iniziazioni nel buddismo tibetano*, Ubaldini, Roma, 1986; GYATSO TENZIN (Dalai Lama), *Il buddismo del Tibet. La chiave per la via di mezzo*, Ubaldini, Roma, 1976; ID., *La via del buddismo tibetano*, Mondadori, Milano, 2005; ID., *La via della liberazione. Gli insegnamenti fondamentali del buddismo tibetano*, Il Saggiatore, Milano, 2014; G. LANCZKOWSKI, *Dizionario delle Religioni non cristiane*, trad. di F. Solinas, Mondadori, Milano, 1991; G. SANDRI FIORONI, *Kami no michi. Religiosità e tradizione dell'uomo giapponese*, Zephyro, Milano, 2011.

² Cfr. M. BOUTEILLER, *Chamanisme et guérison magique*, Paris, 1950; M. ELIADE, *Lo sciamanismo e le tecniche dell'estasi*, Milano, 1954.

tiche propiziatorie, evocatorie o liberatorie. Tali esperienze (almeno nell'intenzione dei partecipanti) hanno lo scopo di rimettere in stato di sintonica armonia il corpo con le "forze energetiche" che popolano l'Universo, e dalle quali dipenderebbe in ultima istanza, almeno secondo tali credenze, il benessere esistenziale e il "destino" ultimo dell'uomo.

Anche nell'area culturale del mondo "occidentale", segnatamente a partire dagli anni '70 del secolo scorso, costituiscono oggetto di studio singolari fenomeni di natura "spirituale" che trovano particolare manifestazione attraverso la dimensione corporea dell'essere umano. In questo specifico contesto analitico, vengono sottoposte ad osservazione alcune persone le quali (in ipotesi) risulterebbero dotate della qualità di produrre, mediante il proprio corpo, determinati fenomeni che si pongono al di là della sfera di operatività delle leggi materiali e naturali.

In questa singolare e misteriosa area "di confine", gli esperti del settore distinguono fra fenomeni *paranormali* e fenomeni *soprannaturali*³.

Giova avvertire, tuttavia, che si tratta di un'area dell'esperienza umana piuttosto dibattuta e controversa, da analizzare *cum grano salis*, con prudenza, discernimento e buon senso. Difatti, i fenomeni riferibili a tale area di interesse spesso si avvicinano a (e si possono confondere con) pratiche di tipo meramente *esoterico*, *spiritistico* ovvero *medianico*, che, in tal caso, nulla hanno a che fare con una dimensione autenticamente religiosa.

Sulla base di questa precisazione, sarebbero da considerarsi *paranormali* quelle manifestazioni, prodotte da energie umane ovvero da forze comunque naturali, le quali, pur essendo ancora razionalmente inspiegabili – almeno allo stato delle attuali conoscenze – rientrerebbero, tuttavia, nel gioco e nelle dinamiche delle comuni leggi naturali universali⁴. Tali fenomeni formano oggetto di indagine di una disciplina – seguita e coltivata in più parti del mondo, ma non ancora riconosciuta ed elevata ufficialmente al rango e alla dignità di "scienza" – chiamata "parapsicologia" o "metapsichica"⁵.

³ Per un esame comparato dei fenomeni *paranormali* con alcune manifestazioni *soprannaturali*, cfr. V. MARCOZZI, *Fenomeni paranormali e doni mistici*, Cinisello Balsamo (Mi), 1990.

⁴ In argomento, cfr., fra gli altri, J. CORNWELL, *Paranormale dossier aperto*, Cinisello Balsamo (Mi), 1994; H.J. EYSENK, C. SARGENT, *Le capacità paranormali*, Milano, 1984; M. RYLZ, *Facoltà paranormali*, Roma, 1984.

⁵ Cfr. in proposito, G. CALLIGARIS, *Le meraviglie della metapsichica. I fenomeni mentali*, Milano, 1940; G. DE BONI, *Metapsichica scienza dell'anima*, Verona, 1946; C.

In linea generale, rientra nel campo d'indagine di questa disciplina l'esame delle diverse esperienze di percezione *extra-sensoriale* (c.d. "Esp"): come, ad esempio, la *telepatia* (comunicazione o intuizione dell'altrui pensiero a distanza), la *chiaroveggenza* (rappresentazione e descrizione di fatti o eventi che si svolgono nel presente o che si svolgeranno in futuro in un luogo fisicamente diverso), la *telecinesi* o *psicocinesi* (capacità di spostare oggetti o comunque di modificarne la struttura attraverso le sole energie mentali, senza alcun contatto fisico)⁶. Vi rientrerebbe altresì – almeno secondo alcuni orientamenti in materia – lo studio di fenomeni quali il *poltergeist* (manifestazioni cinetiche apparentemente inspiegabili e ricorrenti in determinati ambienti – soprattutto domestici – generalmente produttive di conseguenze distruttive di determinati attrezzi o oggetti materiali), e la *pranoterapia* (cura di determinati disturbi o patologie corporee ovvero mentali, organiche e/o funzionali, attraverso l'induzione manuale di determinati flussi "bio-energetici" umani)⁷.

Sarebbero da considerarsi, per contro, fenomeni *soprannaturali* quelli ritenuti come prodotti da *forze* operanti al di là o al di sopra delle comuni leggi e delle dinamiche naturali. Si tratterebbe, cioè, di manifestazioni geneticamente ascrivibili ad un *ordine* o *livello metafisico* trascendente quello umano; e, quindi, di manifestazioni comunque riferibili od imputabili all'intervento di *soggetti* o di *entità* di essenza puramente spirituale, incidenti, nondimeno, nella stessa sfera materiale e corporea umana.

Per solito, tali fenomeni sono distinti, a loro volta, in *mistici* e *magici*.

In primo luogo, sarebbero da ritenersi *mistici* quei fatti o eventi che, pur attraverso l'intermediazione di determinate persone umane, sarebbero comunque imputabili, direttamente o indirettamente, alla *Volontà Divina*. Nella specie, tali fenomeni, spesso incidenti su speci-

RICHET, *Traité de métapsychique*, Paris, 1922; E. SERVADIO, *La parapsicologia oggi*, in AA.VV., *L'altra scienza. Enciclopedia della parapsicologia e dell'esoterismo*, I, Milano, 1982, p. 61 ss.

⁶ Cfr. J.B. RHINE, *Extra-sensory perception*, Boston, 1934; nonché, Y. DUPLESSIS, *Aspetti sperimentali della parapsicologia*, in AA.VV., *L'altra scienza*, I, cit., p. 97 ss.; R. RAO, *Parapsicologia sperimentale*, Roma, 1967.

⁷ Cfr. P. GIOVETTI, *I guaritori di campagna*, Roma, 1984; M. INARDI, *La "guarigione" paranormale*, in AA.VV., *L'altra scienza*, II, cit., p. 13 ss. Per uno studio dettagliato di una particolare "comunità spirituale" esistente in Italia (Piemonte) i cui membri seguono linee esistenziali profondamente radicate sulla "parapsicologia" e sulla "pranoterapia", cfr. M. CIRAVEGNA, *Damanbur: studio giuridico di una comunità spirituale, Libellula*, Tricase (Le), 2020, p. 56 ss. e 63 ss.

fici luoghi, cose o persone, e determinanti conseguenze anche di ordine visibile e materiale, risultano sfuggenti a qualsivoglia spiegazione o giustificazione di tipo scientifico o razionale⁸.

Rientrerebbero, innanzitutto, in questa categoria determinate forme di esperienza *ascetica* conosciute nella pratica di alcune religioni sia occidentali sia orientali; nonché, le diverse manifestazioni *carismatiche* aventi oggettivo fondamento *biblico* (dono delle lingue, delle guarigioni, del discernimento, della scienza, della sapienza, dell'ubiquità, etc.)⁹. Ancora, sarebbero da considerarsi *mistiche* sia le c.d. "apparizioni" (*celesti, divine, angeliche* o di santi), sia le altre manifestazioni "miracolose" in genere¹⁰.

In secondo luogo, sarebbero da considerarsi *magici*, diversamente dai casi precedenti, tutti quei fenomeni parimenti inspiegabili, imputabili all'azione di sconosciute *forze* o *entità* intelligenti, pure di natura "spirituale", di volta in volta appositamente sollecitate ad intervenire su persone, luoghi e cose – nonché sulla dimensione corporea umana – da specifici intermediari, detti "maghi"¹¹. Sarebbero riconducibili a tale categoria tutte le manifestazioni legate ad *arti divinatorie*, a

⁸ Cfr. in argomento, AA.VV., *Mistica e misticismo oggi*, Roma, 1979; R.A. GILBERT, *Il misticismo*, trad. di A. Lamberti Bocconi, Milano, 1994; F.C. HAPPOLD, *Misticismo. Studio e antologia*, trad. di C. Lamparelli, Segrate (Mi), 1987; W. JOHNSTON, *L'occhio interiore. Inedita meditazione sul senso della vita mistica*, trad. di A. Marchesi, Roma, 1987; A. TANQUEREY, *Compendio di teologia ascetica e mistica*, Roma-Parigi, 1932.

⁹ Cfr. AA.VV., *I mistici dell'Occidente*, voll. 1-7, Milano, 1976-1980; M. ELIADE, *La nascita mistica. Riti e simboli d'iniziazione*, Brescia, 1980; L. GARDET, O. LACOMBE, *L'esperienza del sé. Studio di mistica comparata*, trad. di L. Frattini, Milano, 1988; A. LEVASTI, *I grandi mistici*, a cura di M. Baldini, Fiesole (Fi), 1993; F. MACNUTT, *Il carisma delle guarigioni*, Roma, 1979; M. MOLE', *I mistici musulmani*, trad. di G. Gilasso, Milano, 1992; G. RUHBACJ, J. SUDBRACK (a cura di), *Grandi mistici*, trad. di E. Gatti, I-II, Bologna, 1987; G. SCATTOLIN, *Esperienze misitiche in Islam*, Bologna, 1994; F. SIANO, *Il processo mistico nelle principali religioni*, Grignasco (No), 1980; F. STAAL, *Introduzione allo studio del misticismo orientale e occidentale*, Roma, 1981.

¹⁰ Cfr. R. DE GRANDIS, *Il dono dei miracoli. Testimonianze della potenza straordinaria di Dio*, trad. di S. Marzo, Milano, 1994; A. GIORDANO, *La polivalenza del miracolo. Filosofica, apologetica, teologica*, Roma, 1969; R. GUARDINI, *Miracoli e segni*, trad. di G. Colombi, Brescia, 1985; G. GUITTON, J.J. ANTER, *I poteri misteriosi della fede*, Casale Monferrato (Al), 1994; IYAD QADI, *I miracoli del Profeta. Dallo Sifa' bi-ta 'rif hunquq al-Mustafa*, a cura di I. Zilio Grandi, Torino, 1995; A. LAPPLE, *I miracoli*, Segrate (Mi), 1993; ID., *Inchiesta sui miracoli*, Casale Monferrato (Al), 1995.

¹¹ Cfr. sul tema F.X. CHABOCHE, *La magia*, in AA.VV., *L'altra scienza*, V, cit., p. 13 ss.

pratiche *esoteriche*, *medianiche* e *spiritoriche*, a *riti superstiziosi*, a *culti sacrificali*¹².

Peraltro, al fine di riabilitare parte delle *arti magiche*, alcuni studiosi distinguono ulteriormente – ma il confine appare di difficile individuazione, oltre che di incerta cognizione – fra magia “bianca” (o “benefica”), avente finalità ritenuta *terapeutica* o comunque “positiva”, e magia “nera” (o “malefica”), ritenuta avere finalità *distruttiva*, *contaminativa* o comunque “negativa”. In relazione a quest’ultima pratica *magica*, accanto alle più note e diverse forme di *stregoneria*, esistono altresì meno note forme culturali di tipo *satanico*, spesso culminanti in rituali solenni aventi ad oggetto l’adorazione del demonio¹³.

Gli effetti negativi prodotti dalle forme *magiche* di tipo “malefico”, come, ad esempio, le *infestazioni*, le *vessazioni* e le c.d. *possessioni diaboliche*¹⁴, vengono solitamente combattuti dalle diverse religioni

¹² Appare interessante richiamare al riguardo il contenuto del *Rapporto* del Ministero dell’interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Polizia di Prevenzione, *Sette religiose e nuovi movimenti magici in Italia*, Febbraio 1998, secondo cui «dalla religione, intesa come esperienza del sacro ricercata per sé stessa (*ierofonia*), va tenuta distinta la magia, come esperienza di potere (*cretofania*) destinata a migliorare la condizione di chi la pratica». Di conseguenza, gli operatori dell’occulto agiscono conferendo un significato strumentale al loro rapporto con la dimensione trascendente, in quanto «assumendo come punto di partenza l’inesplicabile, perseguono un’elevazione spirituale o più concretamente il potere di travalicare i limiti imposti all’uomo dalle leggi fisiche, mediante: – il graduale apprendimento di un sapere antico, tramandato all’interno di segrete confraternite e riservato a pochi iniziati, che contempla formule per influenzare l’ordine degli eventi (esoterismo, occultismo, magia iniziatica e cerimoniale, satanismo); – la comunicazione con entità non divine, ma comunque sovrumane (spiritismo e culti ufologici); – il contatto diretto con le forze occulte e con le energie vitali della natura, che consentirebbe di ritrovarsi “in armonia con l’Universo” (neopaganesimo e *New Age*)».

¹³ Cfr. E. LANGTON, *La démonologie*, Paris, 1951; H. LESETRE, voce *Démoniaques*, in *Dictionnaire de la Bible*, II, Paris, 1926, p. 1374 ss.; B. MARCHAUS, *Il meraviglioso divino e il meraviglioso demoniaco*, Siena, 1907; A. ROMEO, voce *Satanismo*, in *Enciclopedia cattolica*, X, Roma, 1953, p. 1953 ss.; nonché, C. BALDUCCI, *Il diavolo*, Casale Monferrato (Al), 1990; P. CALLIARI, *Trattato di demonologia*, Vigodarzere (Pd), 1992; M. INTROVIGNE, *Indagini sul satanismo*, Casale Monferrato (Al), 1994; E. MILINGO, *Faccia a faccia col diavolo*, Milano, 1991; e, infine, il documento della *Congregazione per la dottrina della fede* del 26 giugno 1975, *Les formes multiples de la superstition*, in *Enchiridion Vaticanum*, 1979, 5, p. 830 ss., concernente il tema: “Fede cristiana e demonologia”.

¹⁴ Cfr. in argomento L. ROURE, voce *Possession diabolique*, in *Dictionnaire de théologie catholique*, XII, Paris, 1935, p. 2635 ss.; e, più di recente, G. AMORTH, *Un esorcista racconta*, presentazione di P. Candido Amantini, Roma, 1991; C. BALDUCCI, *Gli indemoniati*, Roma, 1959; ID., *La possessione diabolica*, prefazione di E. SERVADIO,

esistenti mediante *benedizioni* particolari, ovvero attraverso pratiche *esorcistiche* e preghiere di *liberazione*¹⁵, particolarmente raccomandate, ove ne ricorra effettiva necessità, anche nella prassi e nell'insegnamento della Chiesa cattolica¹⁶.

Funzione e valore del corpo nei Testi religiosi

Rivolgendo l'attenzione ad una prospettiva strettamente e pienamente religiosa, la centralità sistematica riconosciuta alla corporeità umana appare discendere, soprattutto, dall'importanza che la sfera corporea presenta in diversi aspetti della vita delle varie confessioni religiose: sia dal punto di vista simbolico; sia come elemento essenziale per lo svolgimento di determinati culti, riti e celebrazioni; sia, ancora, in relazione alla rispettiva riflessione dottrinale¹⁷. Tanto che il corpo viene preso sovente in considerazione come elemento di trattazione, e di relativa disciplina, anche all'interno di alcuni testi giuridici fondamentali di natura confessionale (es., la *Halachà*, la *Mishnà*, il *Talmud* e la *Torà* ebraiche; la *Shari'a* islamica; il diritto canonico cattolico, etc.); i quali esprimono, fra l'altro, l'esistenza – e la persistenza – di un antico e profondo nesso funzionale fra *diritto* e *religione*¹⁸.

Anche la *Bibbia* riserva speciale attenzione e particolare considerazione al corpo umano.

Secondo quanto riportato già nei primi versi del *Libro della Genesi* (1, 26-28), al momento della *Creazione* del mondo, e precisamente nel *quinto giorno*, Dio dà forma materiale all'uomo attraverso un corpo fisico: plasmandolo «a Sua immagine e somiglianza», e assegnandogli conseguentemente un ruolo dominante su tutti gli altri esseri viventi¹⁹.

Roma, 1988; E. BORTONE, *Satana*, Roma, 1978; E. MILINGO, *Contro satana*, Trento, 1989.

¹⁵ Cfr. sul tema F. CLAEYS BOUARET, voce *Exorcisme*, in *Dictionnaire de droit canonique*, V, Paris, 1951, p. 668 ss.; J. FORGET, voce *Exorcisme*, in *Dictionnaire de théologie catholique*, V, Paris, 1924, p. 1762 ss.; A. PIOLANTI, voce *Esorcista*, *Esorcistato*, in *Enciclopedia cattolica*, V, Roma, 1950, p. 597 ss.; L. SIMEONE, voce *Esorcismo*, *ivi*, p. 596 ss.

¹⁶ Cfr. al riguardo, ad esempio, l'epistola della *Congregazione per la dottrina della fede* del 29 settembre 1985, *Inde ab aliquot annis*, in *AAS* 77 (1985), p. 1169 ss.

¹⁷ E. DURKHEIM, *Le forme elementari della vita religiosa*, Milano, 1963; E. DURKHEIM, *Per una definizione dei fenomeni religiosi*, a cura di E. Pace, Roma, 1997; M. ELIADE, voce *Religione*, in *Enciclopedia del Novecento*, VI, Roma, 1982.

¹⁸ Cfr. M. ELIA, *Origini e funzione del diritto*, Torino, 1972, p. 58-60, e 73-74.

¹⁹ La ricostruzione biblica delle radici genetiche e dell'essenza primordiale della

Il *Libro Sacro* riferisce testualmente che il Creatore disse: «facciamo l'uomo, sia simile a noi, sia la nostra immagine»; così, «Dio creò l'uomo simile a sé, lo creò a immagine di Dio, maschio e femmina li creò». Subito dopo la loro creazione, il Signore, «li benedisse con queste parole: "siate fecondi, diventate numerosi, popolate la terra"», dominatela e dominatene tutte le sue creature; e «così avvenne» (*Genesi* 1, 27-30).

Secondo la narrazione biblica, il corpo umano, maschile e femminile, è stato prodotto direttamente dalla *Volontà Divina*, sia pure in momenti temporali differenti.

Per quanto riguarda il corpo maschile, «Dio, il Signore, prese dal suolo un pò di terra e, con quella, plasmò l'uomo. Gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo diventò una creatura vivente» (*Genesi*, 2, 7).

Per quanto concerne il corpo femminile, il Signore disse: «non è bene che l'uomo sia solo. Gli farò un aiuto, adatto a lui». Per raggiungere il risultato promesso, Dio «fece scendere un sonno profondo sull'uomo, che si addormentò; poi gli tolse una costola e richiuse la carne al suo posto. Con quella costola Dio, il Signore, formò la donna e la condusse all'uomo», che la gradì particolarmente (*Genesi*, 2, 18-22).

L'aspirazione all'unità originaria, che attrae reciprocamente la polarità corporea maschile e quella femminile anche sotto il profilo sessuale, è sostenuta da una promessa divina ed è benedetta da Dio stesso attraverso la previsione di un *patto sacrale* ed esistenziale: «per cui l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua donna e i due saranno una cosa sola» (*Genesi*, 24).

La bellezza antropologica della corporeità sponsale è sublimata dall'armoniosa musicalità delle note del *Cantico dei Cantici*. In questo singolarissimo *Testo biblico*, la corporeità trova espressione nell'amore dirompente della coppia: amore, dotato di una forza travolgente e sublime che, secondo il *Libro Sacro*, nulla e nessuno può fermare.

Nella specie, da un lato, la giovane donna della narrazione biblica sollecita l'attenzione amorosa del suo uomo offrendogli dei doni prelibati: «ti farei assaggiare il mio vino profumato e il mio succo di melagrana» (*Cantico dei Cantici*, 8, 2). Dall'altro, l'innamorata esprime con i suoi sentimenti la forza universale, unica e prorompente,

vita umana (c.d. "teoria creazionista") si contrappone alla c.d. "teoria evoluzionista" di matrice *darwiniana* (C. DARWIN, *On the Origin of Species*, John Murrey, London, 1859). La teoria dell'*evoluzione* – ormai largamente diffusa nel pensiero scientifico contemporaneo – rifiuta l'idea che l'uomo sia stato creato direttamente da Dio; ritenendo, per contro, che l'uomo sia il frutto di un processo di selezione naturale nell'ambito dell'evoluzione di organismi animali della medesima specie.

dell'amore sponsale: «mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio; perché forte come la morte è l'amore, tenace come gli inferi è la passione: le sue vampe son vampe di fuoco, una fiamma del Signore! Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo» (*Cantico dei Cantici*, 8, 6-7).

Per altro, una significativa valorizzazione *divina* dell'espressione corporea dell'amore umano è presente nel *Testo biblico* soprattutto nel punto in cui l'uomo appare come del tutto inebriato dal fascino femminile della sua donna, e manifesta con semplici parole emozioni profonde dettate dal cuore: «le tue nascoste bellezze sono un giardino di melograni, dai frutti squisiti, con piante di cipro, nardo e zafferano, cannella e cinnamono, ogni specie di piante d'incenso, mirra e aloè, e tutti i profumi più rari. Tu sei una sorgente di giardino, fontana di acque vive, ruscello che scende dai monti del Libano» (*Cantico dei Cantici*, 4, 13-15). Anche la donna manifesta speciale apprezzamento nei confronti del corpo del suo amato: «le sue guance sono aiuole di piante profumate e di spezie. Le sue labbra sono gigli, bagnate di olio di mirra. Le sue mani sono anelli d'oro carichi di pietre preziose. La sua bocca è dolcissima; tutto in lui risveglia il mio desiderio» (*Cantico dei Cantici*, 5, 13-16).

Anche nel *Nuovo Testamento* il corpo umano appare particolarmente valorizzato, quale veicolo di *coniunzione*, materiale e spirituale, fra la sfera *divina* e la dimensione terrena dell'uomo. Un esempio fondamentale in tal senso si ritrova nei *Vangeli* in relazione al *Corpo* di Gesù di Nazaret, il cui *Sangue* – versato dal Cristo durante la sua Passione, la sua Crocifissione e la sua Morte – si mostra come mezzo di salvezza dell'umanità, in quanto idoneo a ricostruire un nuovo *Patto di Alleanza* fra Dio stesso e l'uomo.

I *Testi evangelici* narrano che, «mentre stavano mangiando, Gesù prese il pane, fece la preghiera di benedizione, poi spezzò il pane, lo diede ai discepoli e disse: “prendete e mangiate; questo è il mio corpo”» (*Matteo*, 26, 26). Poi Gesù «prese la coppa del vino, fece la preghiera di ringraziamento, la diede ai discepoli e disse: “bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, offerto per tutti gli uomini, per il perdono dei peccati. Con questo sangue Dio conferma la sua alleanza. Vi assicuro che d'ora in poi non berrò più vino fino al giorno in cui berrò con voi il vino nuovo nel regno di Dio, mio Padre”» (*Matteo*, 26, 26-29).

Similmente, in altro passo evangelico, si narra che il *Corpo* e il *Sangue* di Gesù rappresentano *strumento divino* scelto per ristabilire una nuova e definitiva *Alleanza* fra la *Divinità* e l'umanità.

Infatti, Gesù, nell'*Ultima Cena*, prese il pane e lo offrì ai Suoi di-

scepoli dicendo loro: «questo è il mio corpo, che viene offerto per voi». Poi Gesù, «allo stesso modo, alla fine della cena, offrì loro il calice dicendo: “questo calice è la nuova alleanza che Dio stabilisce per mezzo del mio sangue offerto per voi”» (*Luca*, 22, 19-20).

Altri richiami *biblici* che evidenziano la centralità di alcuni aspetti della dimensione corporea sono rintracciabili sia in alcuni passi del *Vecchio Testamento* (ad es., in *Esodo*, *Deuteronomio*, *Giobbe*, *Tobia*, *Siracide*, *Salmi*, *Sapienza*, *Qoelet*, *Proverbi*), sia in importanti brani del *Nuovo Testamento* (per es., negli *Atti degli Apostoli* e nelle *Lettere di Paolo*). Tali riferimenti biblici alla dimensione corporea dell'uomo sarebbero, tutti, meritevoli di approfondita analisi e commento, che, tuttavia, non appare possibile svolgere in questa sede.

Fra tali richiami *biblici*, preme segnalare specialmente il riferimento alla sacralità e alla inviolabilità del corpo umano espresso nei *Dieci Comandamenti*, in cui risulta evidente il riconoscimento di una fondamentale rilevanza – insieme etica, religiosa e giuridica – dell'elemento corporale umano. In tal senso appare orientato il contenuto del *Quinto Comandamento* (*Deuteronomio*, 5, 17; *Esodo*, 20, 13), che sancisce il divieto di sopprimere l'altrui vita umana (“*Non uccidere*”), prevedendo un precetto significativamente vincolante sul piano morale e religioso.

Ma, nello stesso tempo, il predetto *Comandamento biblico* sancisce un precetto efficace e obbligatorio pure sul piano giuridico. Infatti, l'osservanza del precetto del “*Non uccidere*” appare declinata – sebbene con connotazioni e con sfumature differenziate – tanto all'interno del diritto ebraico e degli ordinamenti giuridici delle diverse Chiese cristiane, quanto nella sfera del diritto islamico.

Di più, sia dal punto di vista storico sia nell'età contemporanea, tale *Comandamento biblico* ha influenzato in modo evidente ed oggettivo i contenuti delle norme giuridiche proprie dei diritti penali degli Stati prevedenti le varie tipologie di omicidio (insieme alle altre forme delittuose tese a violare o a ledere la corporeità umana)²⁰ considerandole come reati di estrema gravità – in quanto tali – severamente puniti dagli ordinamenti civili statali.

Il breve richiamo dei contenuti di alcuni *Testi Sacri* testimonia,

²⁰ Sul rapporto fra norme penali e precetti etico-religiosi, cfr., in generale, G. FLORA, *La tutela penale del “fatto religioso” tra Codice Rocco e Costituzione*, in G. LEZIOLO (a cura di), *La Carta e la Corte. La tutela penale del fatto religioso fra normativa costituzionale e diritto vivente*, Atti del Convegno di Ferrara del 26-27 ottobre 2007, Pellegrini, Cosenza, 2009, p. 91 ss.; F. MINUTOLI, *Il post-confessionismo nella tutela penale dei culti*, in *Rivista telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), maggio 2010, p. 1 ss.

dunque, la rilevanza del corpo umano sia dal punto di vista religioso, sia dal punto di vista giuridico, segnatamente in relazione a quelle pratiche rituali (es., circoncisione, amministrazione dei sacramenti cristiani, pratiche rituali coinvolgenti la corporeità umana) governate da specifiche regole e prescrizioni, obbligatorie e vincolanti, in quanto dettate espressamente dagli ordinamenti giuridici confessionali di rispettiva appartenenza personale.

La circoncisione religiosa

Significativo esempio di regole e di previsioni confessionali, prescrittive per i fedeli anche sul piano giuridico, si ritrova nell'ambito di applicazione del diritto religioso ebraico²¹.

Nello specifico, con una serie di norme di carattere strettamente obbligatorio, il sistema giuridico giudaico prevede e disciplina un particolarissimo segno dell'*Alleanza Divina* con l'umanità – sia pure circoscritta agli appartenenti al Popolo ebraico – rappresentato, precisamente, dalla pratica rituale della circoncisione.

La circoncisione viene posta da Dio come segno del *Patto dell'Alleanza* promessa al Popolo d'Israele, quando «Dio disse ad Abramo: «Tu e i tuoi discendenti, di generazione in generazione, dovete rispettare il mio patto, vi impegnerete a circoncidere ogni maschio tra voi: reciderete il vostro prepuzio come segno del patto tra me e voi»» (*Genesi*, 17, 9-11). Di conseguenza, «ogni vostro maschio, quando avrà otto giorni, verrà circonciso» (*Genesi*, 17, 12).

Soffermando l'attenzione sulla pratica della circoncisione, e con l'intento di sottolinearne anche la sua valenza giuridica, giova ricordare che essa appare conosciuta in diverse aree sociali e geografiche, anche per finalità non strettamente rituali.

La circoncisione è una pratica molto antica originariamente diffusa fra diversi popoli dell'Oriente mediterraneo, di fatto seguita anche attualmente in differenti aree geo-culturali dell'Africa nera, dell'Asia e dell'Australia. Specifici studi in materia hanno evidenziato che la circoncisione era conosciuta e praticata dagli antichi Egiziani, dagli Arabi e da altri popoli legati alla religione musulmana, dagli appartenenti ad alcune società tribali africane, da determinati gruppi etnici delle civiltà americane precolombiane (per esempio, i Maya), e nell'ambito

²¹ Cfr. A. MORDECHAI RABELLO, *Il diritto ebraico*, in S. FERRARI (a cura di), *Strumenti e percorsi di diritto comparato delle religioni*, Bologna, 2019, p. 22 ss.

di talune tribù stanziata in alcuni arcipelaghi ubicati nell'emisfero australe e afferenti al continente oceanico²².

Per solito, essa è richiesta in ambito chirurgico-sanitario a scopi terapeutici, e consiste nell'asportazione totale o parziale dell'anello prepuziale maschile finalizzata a determinare una scopertura permanente del glande²³.

Seguita inizialmente per ragioni igieniche o per usanze di natura socio-culturale, la circoncisione si è imposta progressivamente all'interno di alcuni gruppi etnici anche come pratica dotata di valenza essenzialmente religiosa²⁴.

Sotto questo specifico profilo, occorre ricordare, peraltro, che la pratica circoncisoria, già diffusamente seguita nell'antichità dagli Arabi, è stata successivamente ripresa e "islamizzata" dai musulmani quale pratica di natura rituale. Tuttavia, nel costume islamico la circoncisione ha carattere più tradizionale che strettamente religioso, e viene praticata, per solito, alcuni anni dopo la nascita del bambino, prima dell'inizio della sua pubertà²⁵.

Con questa particolare connotazione, essa è stata recepita e tradizionalmente praticata in modo originale in seno all'Ebraismo, quale specifico rito iniziatico, introduttivo all'esperienza religiosa giudaica²⁶.

In obbedienza ad un esplicito *Comando divino* espresso nelle *Sacre Scritture*²⁷, per gli ebrei, l'atto della circoncisione presenta sostanzialmente una duplice valenza, insieme religiosa e di appartenenza razziale²⁸.

Da un lato, l'atto circoncisorio rappresenta segno esteriore dell'*Al-*

²² Cfr. M. CHEBEL, *Histoire de la circoncision des origines à nos jours*, Paris, 1992, p. 37 ss., 70 ss., 87 ss.

²³ Per una trattazione organica degli aspetti eminentemente medico-chirurgici della circoncisione, in relazione alla quale gli esperti del settore distinguono, peraltro, fra circoncisione maschile e circoncisione femminile (F. BRYK, *Circumcision Man and Woman*, New York, 1974), cfr. G.C. ANGELA, *Dizionario di medicina pratica*, Torino, 1997, p. 75 ss.; G.B. ASCONE, E. LAURICELLA, *Dizionario medico*, Torino, 1997, p. 293 ss.; L.T. CLAYTON (a cura di), *Dizionario enciclopedico di scienze mediche*, Milano, 1994, p. 334; L. VALLETTI, voce *Circoncisione*, in *Enciclopedia Medica Italiana*, a cura di L. Vella, III, Firenze, 1974, p. 2394 ss.

²⁴ Cfr. T.O. BEIBELMAN, *Circumcision*, in M. ELIADE (a cura di), *The Encyclopedia of Religion*, III, New York, 1987, p. 511 ss.

²⁵ Cfr. M. CHEBEL, *Histoire de la circoncision des origines à nos jours*, cit., p. 51 ss.

²⁶ Cfr. G.H. POLLOCK, *Jewish circumcision: a birth and initiation rite of passage*, in *Israel Annals of Psychiatry and Related Discipline*, 1973, 11, p. 297 ss.

²⁷ Cfr. *Genesi*, 17, 9-14; *Levitico*, 12,3.

²⁸ Cfr. G.A. BARTON, voce *Semitic circumcision*, in *Encyclopedia of Religion and Ethics*, III, New York, 1911, p. 680 ss.

leanza stabilita fra *Jahweh* e il suo *Popolo Eletto*. Dall'altro lato, la circoncisione costituisce segno indelebile di distinzione, di identificazione e di appartenenza al popolo e alla fede di Israele²⁹.

Conformemente a consolidata tradizione vetero-testamentaria, il neonato ebreo, l'ottavo giorno dopo la nascita, viene circonciso. La cerimonia si celebra impiegando determinati oggetti rituali (coltello dotato di lama particolare, scudo di protezione, contenitore per il prepuzio) utilizzati da un c.d. "circoncisore" ("*mohel*"), che è persona esperta in medicina, e, nello stesso tempo, è adeguatamente competente e preparata anche sotto il profilo religioso³⁰.

Il rito religioso si svolge in casa, in ospedale o in sinagoga, alla presenza di un numero minimo di dieci uomini ebrei in simbolica rappresentanza della comunità ebraica, ed è scandita da una serie di preghiere e di benedizioni. Peraltro, in questa occasione, che suggella in modo tangibile l'ingresso del circonciso nella comunità ebraica, i genitori impongono al neofita un nome "biblico", il quale, in aggiunta al nome "civile", sarà usato in tutte le ricorrenze religiose.

Anche il convertito maschio all'Ebraismo, ancorché adulto, deve essere comunque sottoposto alla pratica circoncisoria per poter entrare pienamente nella comunità ebraica³¹. Infatti, l'adulto maschio che intende convertirsi all'Ebraismo viene pienamente introdotto nella comunità ebraica solo dopo un adeguato periodo di esame, di prova e di istruzione sulla vita e sulle pratiche religiose, e soltanto dopo essersi personalmente sottoposto alla circoncisione prepuziale e al bagno rituale.

La circoncisione rituale nel diritto italiano.

Il problema che viene in considerazione in questa sede è se la circoncisione rituale, provocando delle modificazioni anatomiche irreversibili a carico del minore sottoposto al relativo trattamento chirurgico, sia compatibile o meno con l'ordinamento giuridico italiano³².

²⁹ Cfr. H. KUNG, *Ebraismo. Passato, presente, futuro*, Milano, 1995, p. 28 e 174; G. LANCKOWSKY, *Dizionario delle religioni non cristiane*, Milano, 1991, p. 180.

³⁰ Cfr. M. MALEV, *The jewish orthodox circumcision ceremony*, in *Journal of the American Psychoanalytic Association*, 1966, 14, p. 510 ss.

³¹ G. STEMBERGER, *La religione ebraica*, Bologna, 1996, p. 10.

³² Il tema della circoncisione ha destato interesse anche a livello giuridico europeo [cfr. A. ANGELUCCI, *Circumcision and EU Citizenship*, in *Rivista telematica Stato, Chiesa e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), n. 3/2019, p. 3 ss.] e, particolarmente, in sede giurisdizionale europea [cfr. S. GATZHAMMER, *Commento alla*

In Italia la questione appare problematica, in primo luogo, sotto il profilo dell'esigenza del rispetto del principio della indisponibilità della persona umana e della tutela giuridica della sua integrità psico-fisica (artt. 2 e 32 cost.). Essa, in ipotesi, potrebbe risultare compromessa da atti di disposizione del proprio corpo produttivi di effetti dannosi di carattere irreversibile (art. 5 cod. civ.).

In secondo luogo, nel diritto italiano si pone il problema dell'osservanza del fondamentale principio del *consenso informato* dell'interessato, in materia sanitaria, espressamente garantito sul piano costituzionale (art. 13 e 32 cost.). Infatti, nel caso di specie, il minore su cui praticare la circoncisione non risulterebbe – comunque – in grado di prestare un valido consenso in ordine alla sua sottoposizione al relativo trattamento chirurgico.

Nel tentativo di accertare il grado di compatibilità della pratica circoncisoria con l'ordinamento giuridico italiano, occorre segnalare che, in base al diritto ebraico, questo adempimento rituale costituisce preciso dovere personale – giuridico e religioso – posto a carico dei genitori del neonato ebreo o di chi ne fa le veci, e viene sentito come atto obbligatorio e cogente di carattere devozionale e di culto. Assumendo per i fedeli ebrei tale connotazione religiosa, la prassi della circoncisione può essere oggettivamente ricondotta alle forme di esercizio del culto garantite dall'art. 19 cost.; le cui disposizioni, nel lasciare ai consociati piena libertà di espressione e di scelta in campo religioso, si limitano a vietare soltanto eventuali pratiche rituali contrarie al «buon costume».

Sotto questa specifica angolazione, invero, l'atto circoncisorio non pare contrastare con il parametro del «buon costume», ove quest'ultimo sia inteso secondo l'accezione ristretta comunemente accolta in questa materia, ossia come complesso di principi inerenti alla sola sfera dell'onore, del pudore e del decoro in campo sessuale³³.

sentenza del Landgericht Köln del 7 maggio 2012 in tema di circoncisione e commento alla nuova normativa § 1631d del codice civile tedesco (BGB), in Il diritto ecclesiastico, 2013, 1-2, p. 355 ss.].

³³ Cfr. in tal senso, per tutti, F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Bologna, 2020, p. 225-226. Per una perimetrazione giuridica del parametro etico del «buon costume» (su cui cfr., in generale, A. GUARNIERI, voce *Buon costume*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche – Sezione Civile*, II, Torino, 1988, p. 121 ss.; E. PROIETTI', voce *Buon costume*, in *Novissimo Digesto Italiano*, II, Torino, 1958, p. 593 ss.), cfr. specificamente G.B. FERRI, voce *Buon costume. II) Diritto civile*, in *Enciclopedia giuridica*, V, Roma, 1988; G. FIANDACA, voce *Buon costume. III) Moralità pubblica e buon costume – dir. pen.*, in *Enciclopedia giuridica*, V, cit.; A. TRABUCCHI, voce *Buon costume*, in *Enciclopedia del diritto*, V, Milano, 1959, p. 700 ss.

Più di una ragione porta, infatti, ad escludere che la procedura circoncisoria si ponga in contrasto con il limite del «buon costume», in quanto essa non è compiuta attraverso atti idonei a pregiudicare o a violare la sfera dell'intimità e della decenza sessuale della persona, ma è praticata seguendo precise regole di prudenza e di riservatezza. Di più, la circoncisione, ove intesa quale particolare manifestazione del patrimonio identitario, fideistico e rituale ebraico, viene solitamente praticata attraverso forme e modalità tecniche che non si concretizzano in atti osceni lesivi del sentimento medio del pudore in materia sessuale.

Alla luce di queste sue peculiari caratteristiche, la circoncisione ebraica appare in sé pienamente compatibile con il disposto dell'art. 19 della Costituzione italiana³⁴. Tale disposizione, salvo il rispetto del limite del «buon costume» formalmente previsto, riconosce piena libertà di estrinsecazione del sentimento religioso e delle relative manifestazioni culturali e rituali, sia a livello individuale sia a livello collettivo.

Né, d'altro canto, la prassi circoncisoria pare ledere, di per sé stessa, altri *beni-valori* pure costituzionalmente protetti e potenzialmente suscettibili di coinvolgimento; quali, ad esempio, quello della tutela personale dei minori ovvero quello della loro salute.

Infatti, sotto il primo profilo, la pratica di sottoporre i figli maschi a circoncisione sembra rientrare pienamente all'interno di quei margini di «disponibilità» riconosciuti (anche) ai genitori ebrei dall'art. 30 cost. in ambito educativo e familiare³⁵.

Secondo l'interpretazione della norma costituzionale che appare più convincente, i genitori, nell'esercizio del loro diritto-dovere di educare i figli, hanno altresì facoltà di seguire, e conseguentemente di imporre loro, una determinata linea educativa di natura religiosa³⁶. Tale forma di potestà genitoriale viene ad affievolirsi soltanto quando

³⁴ Cfr. A. ANGELUCCI, *Libertà religiosa e circoncisione in Italia: una questione di specialità confessionale*, in Rivista telematica *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), n. 35/2016, p. 7 ss.

³⁵ Cfr. al riguardo, sia pure da prospettiva di studio più generale, Cfr. E. LAMARQUE, sub Art. 30, in *Commentario alla Costituzione*, I, a cura di R. Bifulco-A. Celotto-M. Olivetti, Torino, 2006, p. 633; G. MATUCCI, sub art. 30, in *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, I, *Principi fondamentali e Parte I – Diritti e doveri dei cittadini* (Artt. 1-54), a cura di F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G.E. Vigenani, il Mulino, Bologna, 2021, p. 216 ss.; P. PERLINGIERI, P. PISACANE, sub art. 30, in P. PERLINGIERI, *Commento alla Costituzione italiana*, Napoli, 1997, p. 195 ss.

³⁶ Cfr. F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 176.

i figli medesimi abbiano acquisito una certa maturità e una personale capacità di discernimento³⁷.

In altri termini, in base al dettato costituzionale, i genitori hanno la potestà di “avviare” i propri figli verso una determinata credenza religiosa e alle connesse pratiche, e hanno altresì la facoltà di sottoporli eventualmente all’adempimento di determinati doveri imposti dal culto religioso di appartenenza. Sempre che – è evidente – non si tratti di esperienze che possono incidere in modo pregiudizievole sulla loro salute psico-fisica ovvero sulla formazione o sullo sviluppo della loro stessa personalità.

Per altro verso, sotto il secondo profilo, la circoncisione, nonostante lasci tracce indelebili e irreversibili sul piano fisico, non produce, nondimeno, ove correttamente effettuata, menomazioni o alterazioni organiche o nella funzionalità sessuale e riproduttiva maschile.

Anzi, in diversi casi, essa viene effettuata specificamente a fini profilattici o igienici (ad esempio nei neonati, quale misura di prevenzione contro eventuali infezioni nel tratto urinario infantile) o a scopi terapeutici per guarire chirurgicamente determinate patologie organiche (“fimosi” o “parafimosi”). Ancora, almeno secondo alcune scuole di pensiero, la sottoposizione della persona alla circoncisione sembrerebbe essersi dimostrata idonea a prevenire alcune gravi patologie dell’apparato riproduttivo maschile (es., il cancro alla prostata)³⁸.

Pertanto, l’operazione circoncisoria non rientra affatto fra gli atti di disposizione del corpo umano dannosi per la salute della persona, e, dunque, giuridicamente illeciti o proscritti ai sensi dell’art. 5 del codice civile e, più in generale, ai sensi della normativa vigente³⁹. Peraltro, non esistono prescrizioni penali che vietino questa pratica come avviene, per contro, in relazione ad altre usanze o prassi comunitarie straniere di diversa provenienza, riferibili all’area dei c.d. “reati culturalmente orientati”⁴⁰.

³⁷ Cfr. sul punto R. BOTTA, *Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e società civile*, Torino, 1998, p. 136 ss.; P. FLORIS, *Appartenenza confessionale e diritti dei minori. Esperienze giudiziarie e modelli d’intervento*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2000/1, p. 194 ss.; M.L. LO GIACCO, *Educazione religiosa e tutela del minore nella famiglia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2007, p. 9 ss.; R. SANTORO, *Diritti ed educazione religiosa del minore*, Napoli, 2004, p. 89 ss.

³⁸ Per questo specifico profilo, cfr. J. GOLDMAN, *Circoncision et prophylaxie du cancer*, in *Revue de l’histoire de la médecine hébraïque*, 33, 1956, p. 185 ss.

³⁹ A. ANGELUCCI, *Libertà religiosa e circoncisione in Italia: una questione di specialità confessionale*, cit., p. 13 ss., con ampi riferimenti giurisprudenziali in argomento.

⁴⁰ F. BASILE, *Ultimissime dalla giurisprudenza in materia di reati culturalmente*

In questo ambito, ad esempio, rientra specialmente la c.d. “circoncisione femminile”, la quale, anche in base ad antichi costumi tribali, si sostanzia nella menomazione degli organi genitali femminili. Tale pratica costituisce grave reato per l’ordinamento giuridico italiano ed è punita da specifiche norme penali⁴¹.

Inoltre, la conformità della pratica circoncisoria ebraica ai principi del diritto italiano appare, peraltro, indirettamente confermata anche dall’esistenza di alcuni enunciati contenuti nella legge 8 marzo 1989, n. 101, che ha approvato l’intesa stipulata fra lo Stato italiano e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane, il 27 febbraio 1987, ai sensi dell’art. 8 della Costituzione italiana⁴².

In primo luogo, un riconoscimento indiretto della liceità di tale usanza religiosa appare ricavabile dal disposto dell’art. 2.1 della legge di approvazione dell’intesa con gli ebrei, secondo cui, in armonia con i principi costituzionali, «è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione ebraica...e di esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti»⁴³. Nell’ambito di tale ampio riconoscimento

motivati, in Rivista telematica *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), n. 30/2018, p. 1 ss.; I. RUGGIU, *Omnia munda mundis. La pratica culturale dell’„omaggio al pene” del bambino: uno studio per la cultural defense*, in Rivista telematica *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), n. 27/2019, p. 16 ss.

⁴¹ Cfr. la legge 9 gennaio 2006, n. 7 (“Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”), la quale, all’art. 6, ha introdotto l’art. 583-bis cod. pen., secondo cui «chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo». Per la dottrina in argomento, cfr. F. BASILE, *I delitti contro la vita e l’incolumità individuale (percosse, lesioni personali, mutilazioni genitali femminili, omicidio preterintenzionale, morte o lesione conseguenza di altro delitto, rissa, abbandono di minori o incapaci, omissione di soccorso)*, in *Trattato di diritto penale, Parte speciale*, diretto da G. Marinucci, E. Dolcini, t. II, Cedam, Padova, 2015; C. DE MAGLIE, *I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali*, Edizioni ETS, Pisa, 2010; T. DI IORIO, *Segni sul corpo e ferite nell’anima. Manipolazione degli organi genitali dei minori e diritti violati*, in Rivista telematica *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), n. 25/2016, p. 1 ss.

⁴² Per un’analisi dei contenuti del testo pattizio, cfr. R. BOTTA, *L’intesa con gli israeliti*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1987, p. 95 ss.

⁴³ Sui diritti di libertà religiosa individuali e collettivi previsti nell’intesa con gli ebrei, cfr., in una prospettiva di studio più generale, G. LONG, *Le confessioni religiose*

pattizio – che riecheggia, in parte, il dettato dell'art. 19 cost. – possono, infatti, ritenersi senz'altro assorbite anche le pratiche rituali di iniziazione alla religione ebraica⁴⁴.

In secondo luogo, un riconoscimento tacito della pratica circoncisoria può desumersi dal tenore dell'art. 21 della stessa legge n. 101 del 1989. Tale disposizione legislativa, contemplando tra gli «enti aventi finalità di culto» che conservano la personalità giuridica anche l'«Ospedale israelitico» di Roma, può essere interpretata come norma che riconduce implicitamente talune attività sanitarie ivi espletate nell'ambito proprio dell'esercizio del diritto di libertà religiosa⁴⁵.

Ancora, altro elemento che legittima in modo indiretto, nel sistema giuridico statale, il rito circoncisorio ebraico sembra potersi (implicitamente) ricavare dal contenuto dell'art. 25.1 della legge di approvazione dell'intesa con gli ebrei, il quale stabilisce che l'attività religiosa e culturale ebraica si svolge liberamente in conformità dello Statuto dell'ebraismo italiano, «senza ingerenze da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali»⁴⁶.

Così formulata, la norma pattizia sembra postulare una rinuncia da parte dello Stato italiano (che si ritiene «incompetente» in materia) e di tutte le sue articolazioni istituzionali di carattere territoriale ad interferire nelle questioni e nelle pratiche di afferenza intrinsecamente e strettamente confessionale. Conseguentemente, queste ultime sono lasciate alla piena ed esclusiva «disponibilità» delle strutture e delle persone interessate.

Infine, ulteriore elemento argomentativo a favore della costruzio-

«diverse dalla cattolica». *Ordinamenti interni e rapporti con lo Stato*, Bologna, 1991, p. 154 ss.

⁴⁴ Sul punto v., con articolato commento ai contributi giurisprudenziali in argomento, A. LICASTRO, *La questione della liceità della circoncisione "rituale" tra tutela dell'identità religiosa del gruppo e salvaguardia del diritto individuale alla integrità fisica*, in *Rivista telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), n. 22/2019, p. 53 ss.

⁴⁵ Per un esame delle problematiche inerenti al diverso profilo del riconoscimento della personalità giuridica civile degli enti ebraici, cfr. S. BERLINGÒ, *Enti e beni religiosi in Italia*, Bologna, 1992, p. 131 ss.

⁴⁶ Cfr. in proposito G. LONG, *Le confessioni religiose «diverse dalla cattolica»*, cit., p. 159 ss.; G. SACERDOTI, *Lo statuto dell'ebraismo italiano e la sua rilevanza nello Stato*, in V. PARLATO, G.B. VARNIER (a cura di), *Normativa ed organizzazione delle minoranze confessionali in Italia*, Torino, 1992, p. 122 ss.; M. TOSCANO, *Le Comunità ebraiche*, in S. FERRARI, G. B. VARNIER (a cura di), *Le minoranze religiose in Italia*, Cinisello Balsamo (Mi), 1997, p. 22 ss.

ne qui prospettata sembra desumibile anche dallo spirito dell'art. 26.1 della predetta legge n. 101 del 1989.

Tale norma pattizia, nel precisare che lo Stato italiano «prende atto che, secondo la tradizione ebraica, le esigenze religiose comprendono quelle di culto, assistenziali e culturali»⁴⁷, pare operare quale norma di «identificazione confessionale» attraverso cui lo Stato si impegna a riconoscere la rilevanza delle peculiari e singolari esigenze religiose che rientrano nello 'specifico' confessionale dell'Ebraismo tradizionale. E, fra queste *specificità* o *tipicità* confessionali di natura identitaria, che concorrono ad esprimere l'*originalità* dello stesso gruppo religioso, trova particolare collocazione – tanto dal punto di vista strettamente “culturale”, quanto dal punto di vista più latamente “culturale” – la pratica della circoncisione.

⁴⁷ Sui profili contenutistici della tradizione legale ebraica, cfr. P. DE BENEDETTI, *La legge e la tradizione ebraiche*, in V. PARLATO e G.B. VARNIER (a cura di), *Normativa ed organizzazione delle minoranze confessionali in Italia*, cit., p. 97 ss.

1. F. MODUGNO, *Scritti sull'interpretazione costituzionale*, 2008
2. F. LIGUORI, *La funzione amministrativa. Aspetti di una trasformazione*, nuova ed., 2013
3. F. FRACCHIA, *Ordinamento comunitario, mercato e contratti della pubblica amministrazione. Profili sostanziali e processuali*, 2010
4. H. EHMKE, "Discrezionalità" e "concetto giuridico indeterminato" nel diritto amministrativo, trad. di E. Altieri, 2011
5. F.M. DI SCIULLO, *Dopo la storia. La democrazia tra ostilità e ragione pubblica 1989-2001*, 2012
6. G. ALLEGRI, M.R. ALLEGRI, A. GUERRA, P. MARSOCCHI (a cura di), *Democrazia e controllo pubblico. Dalla prima modernità al web*, 2012
7. J. SOLÉ TURA, *Reinterpretazione di Machiavelli*, a cura di M. Carrillo e M. Della Morte, 2012
8. A. VIVIANI, *L'identità personale nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, 2013
9. C. MONTAGNANI, *Il fascismo "visibile". Rileggendo Alberto Asquini*, 2014
10. G. GUARINO, *Cittadini europei e crisi dell'euro*, 2014
11. M.P. PATERNÒ (a cura di), *Questioni di confine. Riflessioni sulla convivenza giuridico-politica in una prospettiva multidisciplinare*, 2014
12. C. MAGNANI, *Pluralismo, informazione e radiotelevisione*, 2014
13. M. CAVINO, *Lezioni di giustizia costituzionale francese*, 2014
14. C.E. BALDI, *Se questo è mercato... Gli aiuti di Stato in un'Europa tecnocratica*, 2014
15. T.E. FROSINI, *Liberté Egalité Internet*, 2015
16. C. AMIRANTE, M. PASCALI, *Alien. Immigrazione clandestina e diritti umani*, 2015
17. F. MARCELLI, P. MARSOCCHI, M. PIETRANGELO (a cura di), *La rete internet come spazio di partecipazione politica: una prospettiva giuridica*, 2015
18. C. MONTAGNANI, *Insegnare il fascismo e difendere la libertà. L'esperienza di Salvatore Satta*, 2015
19. V. BALDINI, *La concretizzazione dei diritti fondamentali. Tra limiti del diritto positivo e sviluppi della giurisprudenza costituzionale e di merito*, 2015
20. F. RESCIGNO, "Ite, missa est". *Laicità paradigma di eguaglianza*, 2015
21. C. BAZZOCCHI, *Giuseppe Capograssi. La bellezza del finito, il lavoro dell'infinito*, 2015
22. S. MANNONI, *Millenarismo 2.0. Il diritto al cospetto della nuova era digitale*, 2016
23. G. TARLI BARBIERI e F. BIONDI (a cura di), *Il finanziamento della politica*, 2016
24. L. MEZZETTI, *La libertà decapitata. Dalle primavere arabe al Califfato*, 2016
25. S. MANNONI, *Centauro Europa. L'Unione europea tra mercato e civitas*, 2016
26. F. MERUSI, *La legalità amministrativa fra passato e futuro. Vicende italiane*, 2016
27. F. MANGANARO, *L'autonomia incompiuta*, 2016
28. C. RISI, A. RIZZO, *L'Europa della sicurezza e della difesa*, 2016
29. S. MANNONI, *Tv vs Web. La televisione nella rete digitale*, 2016

30. A. MANGIA, A. MORRONE, G. ZANCHINI (a cura di), *Oltre il Sì e il No. Dialogo sulle riforme*, 2016
31. F. LIGUORI, *Liberalizzazione diritto comune responsabilità. Tre saggi del cambiamento amministrativo*, 2017
32. C. BAZZOCCHI, *La comunità imperfetta. In difesa dell'idea di nazione*, 2017
33. I. CACCIAVILLANI, *Il nuovo Codice della "giustizia contabile". Una giustizia anomala*, 2018
34. S. MANNONI, G. STAZI, *Is Competition a Click Away? Sfida al monopolio nell'era digitale*, 2018
35. F. GASPARI, *Smart city, agenda urbana multilivello e nuova cittadinanza amministrativa*, 2018
36. L. DELLI PRISCOLI, *Famiglia e principio di uguaglianza*, 2018
37. F. MERUSI, E. FREDIANI, *Itinerari della tutela del cittadino. Errori, rimedi e fantasie*, 2019
38. A. STERPA, *La libertà dalla paura. Una lettura costituzionale della sicurezza*, 2019
39. M. FIORILLI, S. GATTI, *Beni culturali. Fiscalità, mecenatismo, circolazione*, 2019
40. R. FEDERICI, *Rivolte e rivoluzioni. Gli ordinamenti giuridici dello Stato e dell'anti-Stato*, 2019
41. G. BOLAFFI, G. TERRANOVA, *Immigrazione. Cause, problemi, soluzioni*, 2019
42. F. LIGUORI, *Liberalizzazione diritto comune responsabilità. Tre saggi del cambiamento amministrativo*, 2019
43. A. MOLITERNI (a cura di), *Patrimonio culturale e soggetti privati. Criticità e prospettive del rapporto pubblico-privato*, 2019
44. A. LUCARELLI, *Populismi e rappresentanza democratica*, 2020
45. I. NICOTRA, *Pandemia costituzionale*, 2021
46. I. COPPOLA, L.I. CORDOBA (a cura di), *Covid-19. Ambiente, salute e diritti umani*, 2021
47. F. LIGUORI (a cura di), *Il problema amministrativo. Aspetti di una trasformazione tentata*, 2021